

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Enrico MEDICI

Giudice

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

Giudice

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Caso n. FIS/2022/0005 + caso FIS/2022/0007 riuniti

nei confronti della tesserata **MARCATO Asia** nata a Camposanpiero (PD) il 18 dicembre 2003, Tess. FIS n. 85865 incolpata "per la violazione dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e articolo 6 comma 3 dello Statuto federale FIS per avere, in data 9 settembre 2022, in occasione di un raduno pre-gara FIS Cup nei pressi della località di Villach (Austria) al termine di un allenamento, mentre indossavano le divise federali, tentato di sottrarre beni (segnatamente un cavo del telefono e degli smalti per un deodorante e dei chewing gum per Asia MARCATO e degli smalti ed un deodorante per dal negozio Mueller sito all'interno del centro commerciale Atrio, non riuscendovi per ragioni indipendenti dalla propria volontà (essendo state fermate dai responsabili del negozio e dalla Polizia austriaca). Fatti commessi a Vuerich (Austria) il 9 settembre 2022." nonchè "per la violazione degli articoli 2 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, articolo 6 comma 3 dello Statuto federale FIS per avere divulgato informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali venissero formalizzati e pubblicizzati e segnatamente per aver inviato, in data anteriore e prossima al 4 ottobre 2022, alle tesserate copia del verbale del proprio interrogatorio del 3 ottobre 2022, tramite l'applicazione WhatsApp, nonostante l'espresso avvertimento contenuto nel verbale stesso, sottoscritto dalla tesserata e dal suo difensore, circa la riservatezza delle informazioni relative al procedimento in corso. Con l'aggravante di cui all'art. 58 lett. e) del Regolamento di Giustizia FIS "per avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove". Fatti commessi dalla Signora Marcato in data anteriore e prossima al 4 ottobre 2022.";

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con separati atti datati 11 novembre 2022 la Procura Federale deferiva MARCATO Asia quale incolpata degli illeciti disciplinari sopra indicati.

Ricevuto gli atti di deferimento il Presidente del Tribunale, nei termini regolamentari, fissava per il giorno 16 dicembre 2022 l'udienza di discussione.

Letta l'istanza di riunione presentata dal difensore dell'incolpata il Presidente del Tribunale con provvedimento del 21 novembre 2022, sussistendo connessione soggettiva tra i procedimenti, disponeva la riunione del procedimento FISI/2022/0007 a quello FISI/2022/0005;

La tesserata Asia Marcato in data 12 dicembre 2022 presentava, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S. - F.I.S.I., al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione indicandola in quella prevista dall'art. 56, comma 1 lett. C) sub lett. c) della squalifica per giorni 60 (sessanta).

Con pec del 12/12/2022 il Procuratore Federale prestava consenso all'applicazione della sanzione richiesta dall'incolpata.

MOTIVI

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dall'incolpata ed il consenso prestato dal Procuratore Federale;
 - accertato che non ricorrono le condizioni ostative di cui al c. 3° dell'art. 31 R.G.S. - FISI;
 - accertato che le proposte di applicazione delle sanzioni sono state formulate in termini;
 - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata;
- Visto l'art. 31 c. 2° R.G.S. - F.I.S.I.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, dichiara l'efficacia dell'accordo e conseguentemente applica a MARCATO Asia la sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta).

Si comunichi la presente decisione alla tesserata Marcato Asia, al difensore, al Procuratore Federale, agli Organi Federali di competenza per l'esecuzione.

Milano, lì 12 dicembre 2022.

Avv. Rodolfo SENES - Presidente

